

## ESAME DI STATO

L'*esame del primo ciclo di studi* rappresenta, per ogni discente, una tappa fondamentale nel proprio cammino di formazione in quanto si colloca alla fine di un percorso strutturato nei diversi ordini d'istruzione - infanzia, prima e secondaria di primo grado - durato circa 10 anni ( dai 3 ai 13 anni). *E' finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno in funzione orientativa (D.Lgs n.62 art.8 comma1)* e risulta importante e significativo per la componente docenti in quanto si pone come verifica e valutazione del processo di insegnamento-apprendimento.

Sulla base delle normativa vigente relativa alla conduzione dell'esame e alla certificazione delle competenze in uscita (**D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19 agosto 2009: conduzione valutazione dell'esame di stato; Decreto legislativo N.13 del 16 gennaio 2013: Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze; Decreto legislativo N.62 del 13 aprile 2017: Definizione in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, comma 180 e 181, lettera i, della legge 13 luglio 2015, n.107; Decreto ministeriale 741 del 3.10.17: Svolgimento degli esami di stato del I ciclo d'istruzione**) e delle decisioni approvate in seno al Collegio dei docenti si illustra di seguito il *vademecum* delle procedure:

- Sono vincolanti i seguenti requisiti di ammissione: partecipazione alle rilevazioni nazionali Invalsi; frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia, fatte salve le eventuali deroghe; non aver riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall'esame.(D.M. 741 del 3.10.17 art.2)
- Il voto di ammissione è espresso in decimi (può essere inferiore a sei decimi, senza decimali) considerando il percorso scolastico ed è accompagnato da un giudizio che esprime il livello globale di maturazione, entrambi espressi dal Consiglio di Classe (D.Lgs n.62 art.6 comma 5). Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, il Consiglio di classe può deliberare con voto a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame, anche in presenza dei tre requisiti vincolanti. Il voto di IRC diventa un motivato giudizio a verbale. .(D.M. 741 del 3.10.17 art.2)
- La commissione d'esame, articolata in sottocommissione per ciascuna classe terza è composta dai docenti dei Consigli di classe ed è presieduta dal Dirigente scolastico o da un docente collaboratore (D.Lgs n.62 art. 8 comma 2; D.M. 741 del 3.10.17 artt.4,5 )
- Le prove Invalsi di Italiano, Matematica e Lingua Inglese si espletano entro il mese di aprile come requisito di ammissione (D.Lgs n.62 artt. 4,7)
- Le prove scritte sono quattro valutate con votazione in decimi (D.Lgs n.62 art.8 commi 3,4; D.M. 741 del 3.10.17 artt.6, 7,8,9 ):
  - Italiano** per accertare la padronanza della lingua
  - **Matematica** relativa alle competenze logico-matematiche

**-Lingua Inglese/ Lingua Francese** articolate in un'unica sezione relative alle competenze acquisite.

- Il colloquio, anch'esso con votazione in decimi, è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale è prevista la prova pratica di strumento (D.Lgs n.62 art.8 comma 5; D.M. 741 del 3.10.17 art.10)
- Si utilizzano indicatori e griglie di valutazione delle prove scritte, criteri per la conduzione del colloquio orale e griglie descrittive finali con relativa scansione dei livelli in decimi - anche per gli alunni BES- stabiliti dal Collegio. (D.M. 741 del 3.10.17 art.12)
- Il voto finale scaturisce dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media delle prove scritte e del colloquio; per i candidati privatisti si considera la media delle prove scritte e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva non inferiore a sei decimi. La lode viene deliberata all'unanimità in relazione al percorso scolastico triennale e agli esiti delle prove d'esame. Per i candidati privatisti si terrà conto della valutazione delle prove d'esame. Per gli alunni risultati assenti la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. Gli esiti finali sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola (D.Lgs n.62 art.8 commi 7, 8, 9, 10, 11; D.M. 741 del 3.10.17 art.2; D.M. 741 del 3.10.17 art.13).
- **La certificazione delle competenze** a cura dei Consigli di classe seguirà i nuovi modelli ministeriali. Comprenderà oltre le competenze chiave e di cittadinanza in riferimento al profilo dello studente delle Indicazioni nazionali anche l'indicazione, in forma descrittiva dei livelli raggiunti nelle prove a carattere nazionale con certificazione di comprensione e uso della lingua inglese (D.Lgs n.62 art.9 ).
- **I candidati privatisti** possono sostenere l'esame di stato se entro il 31 dicembre dello stesso anno hanno compiuto il tredicesimo anno di età e abbiano conseguito l'ammissione alla classe prima. Inoltre devono aver partecipato alle prove Invalsi (D.Lgs n.62 art.10; D.M. 741 del 3.10.17 art.3).
- **Per le alunne e gli alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento** si terrà conto del piano educativo individualizzato o del piano didattico personalizzato. Si predisporranno adeguate misure compensative, dispensative e tempi più lunghi; ove necessari si considereranno eventuali adattamenti o l'esonero da alcune prove; l'esonero dalla prova scritta di lingua straniera può essere sostituita con la prova orale. In casi di particolare gravità dei disturbi, gli alunni non svolgeranno gli esami e riceveranno un attestato di credito formativo che darà comunque accesso alla scuola secondaria di secondo grado. Nel diploma finale non si farà cenno delle modalità e della differenziazione delle prove (D.Lgs n.62 art.11; D.M. 741 del 3.10.17 art.14).

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline o di insufficienze nelle prove di esame il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alle prove d'esame o l'esito negativo dell'esame di stato.

**NB: In regime di DAD/DDI si seguono le specifiche indicazioni ministeriali (MIUR -AOOGABMI.REGISTRO DECRETI.R.0000009.16-05-20; MIUR-AOOGAMBI.REGISTRO DECRETI. R.0000052.03-03-21) per cui l'esame si svolgerà attraverso la realizzazione di un elaborato discusso da parte dei candidati in una prova orale.**